Decreto Agosto

Con pubblicazione in GU del 14 agosto 2020 è in vigore dal 15/08/2020 il nuovo Decreto 104/2020 cosiddetto "Decreto Agosto" che introduce ulteriori disposizioni per la gestione dell'Emergenza Covid.

Nuovi trattamenti di cassa integrazione e assegno ordinario

Con il DL 104/2020 (Decreto Agosto) il governo concede ulteriori 18 settimane di cassa integrazione con causale Covid-19.

Nello specifico, I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e altri fondi, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità di seguito indicate. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. Pertanto eventuali periodi residui riferiti a domande precedenti, che cadono dopo il 13 luglio saranno computati nel periodo massimo di 18 settimane e quindi sono sostanzialmente "persi".

Mentre per le prime 9 settimane non è previsto alcun contributo aziendale per le ulteriori 9 viene introdotto un contributo sulla base del raffronto tra il fatturato nel primo semestre 2020 e lo stesso periodo nel 2019.

- Se il datore di lavoro non ha ridotto il fatturato deve pagare un contributo del 18% calcolato sull'ammontare della retribuzione persa dal lavoratore in CIG.
- **Se il datore di lavoro ha ridotto il fatturato in misura inferiore al 20% deve pagare un contributo del 9% calcolato sull'ammontare della retribuzione persa dal lavoratore in CIG.**
- Se il datore di lavoro ha ridotto il fatturato in misura pari o superiore al 20% non deve pagare alcun contributo.

Per la Cassa Integrazione Ordinaria e l'Assegno Ordinario il pagamento può essere anticipato dal datore di lavoro oppure pagato direttamente dall'INPS.
Per la Cassa Integrazione di Deroga il pagamento può essere solo diretto da parte dell'INPS ad eccezione delle aziende plurilocalizzate.

Esoneri contributivi per le imprese che riaprono

Per le aziende che **non fanno richiesta di nuovi trattamenti di Cig,** ma che ne hanno usufruito nei mesi di maggio e giugno, è previsto l**'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali fino a 4 mesi** (entro il 31 dicembre 2020). Il beneficio è riconosciuto nel **limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite** e può essere richiesto anche dalle aziende che hanno richiesto trattamenti di integrazione salariale per periodi successivi al 12 luglio sulla base del decreto Cura Italia.

Proroga blocco dei licenziamenti

Il **blocco dei licenziamenti individuali e collettivi per motivi economici** è stato introdotto dal Governo con il decreto Cura Italia ed è stato confermato con il Decreto Rilancio. La misura ha l'esplicito intento di **evitare che la crisi economica causata dalle misure adottate per ridurre la circolazione del virus COVID-19 possa riversarsi sui livelli occupazionali**.

La limitazione viene confermata e prorogata nel decreto di agosto, con una lieve variazione rispetto al passato. Il blocco infatti **vale per le aziende che non hanno ancora integralmente fruito della cassa integrazione o delle esenzioni contributive** previste dallo stesso provvedimento di agosto, **per il solo tempo in cui le aziende, a livello continuativo o frazionato, si avvalgono di tali benefici**. Fanno eccezione i casi di cessazione definitiva dell'attività.

31/08/2020